Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 6 settembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1676.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale degli infermi « S. Maria della Misericordia », con sede in Cortona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Arezzo in data 30 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale degli infermi « Santa Maria della Misericordia » di Cortona, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale degli infermi « S. Maria della Misericordia », con sede in Cortona (Arezzo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Arezzo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Cortona;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 19 luglio 1908, modificato con regio decreto 5 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 224. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1677**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Anagni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Frosinone in data 22 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Anagni è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 3 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Anagni (Frosinone), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Frosinone;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Anagni;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 3 agosto 1882, modificato con regio decreto 10 dicembre 1934 e con regio decreto 30 giugno 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 225. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. **585**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 33. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio l'insegnamento di «Tecnica amministrativa delle imprese agricole e minerarie» è soppresso e sono aggiunti i seguenti:

Diritto delle assicurazioni private e sociali;
Diritto pubblico dell'economia;
Econometria;
Economia monetaria e creditizia;
Economia del turismo;
Geografia applicata;
Organizzazione internazionale;
Principî e tecniche delle elaborazioni meccanografiche ed elettroniche;
Sociologia;
Teoria e tecnica della programmazione economica;
Teoria e politica dello sviluppo economico;
Ricerca operativa;
Economia internazionale;
Tecnica dell'organizzazione d'impresa;

Tecnica di borsa;
Economia aziendale;
Contabilità di Stato;
Storia della ragioneria.

Art. 35. — L'elenco dei seminari è soppresso e sostituito dal seguente:

Istituto di statistica;
Istituto di ragioneria;
Istituto di tecnica industriale, commerciale e bancaria;
Istituto di matematica attuariale;
Istituto di economia politica;
Istituto di politica economica e finanziaria;
Istituto di scienza delle finanze;
Istituto di storia economica;
Istituto di diritto commerciale e industriale;
Istituto di diritto del lavoro;
Istituto di geografia economica;
Laboratorio di merceologia e museo merceologico.

Art. 42, relativo all'esame di laurea in economia e commercio è modificato nel senso che il punto *b*) è soppresso.

Art. 45, relativo alla scuola di statistica, annessa alla facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di « Economia politica: Corso elementare » è soppresso e vengono aggiunti i seguenti:

Istituzioni di economia politica;
Rappresentazioni grafiche (semestr.);
Teoria e tecnica del campionamento statistico (semestrale).

Nello stesso art. 45 il quarto comma, relativo alla unicità degli esami degli insegnamenti semestrali di « statistica giudiziaria », « statistica sociale », « antropometria » e « statistica sanitaria », è soppresso.

Art. 52. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Lingua e letteratura russa;
Letteratura comparata;
Diritto e istituzioni medioevali;
Letteratura italiana moderna e contemporanea;
Ittitologia;
Filologia bizantina;
Storia contemporanea;
Storia delle lingue classiche;
Antichità greche e romane;
Museografia;
Storia comparata dell'arte dei paesi europei;
Tecnica e restauro delle opere d'arte;
Istituzioni di diritto pubblico;
Linguistica generale e applicata;
Filologia baltica;
Filologia celtica;
Filologia balcanica o balcanologia;
Filologia italiana;
Storia della geografia e delle esplorazioni geografiche;
Storia economica;
Storia dell'Italia contemporanea;
Storia dei popoli extra-europei.

Art. 53. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Storia del Risorgimento;
Filologia medioevale e umanistica;
Una lingua e letteratura straniera moderna;
Storia delle scienze;
Diritto e istituzioni medioevali;
Letteratura italiana moderna e contemporanea;
Storia contemporanea;
Antichità greche e romane;
Istituzioni di diritto pubblico;
Storia della geografia e delle esplorazioni geografiche;
Storia economica;
Storia dell'Italia contemporanea;
Storia dei popoli extra-europei.

Art. 54. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti:

Filologia medioevale e umanistica;
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Letteratura comparata;
Letteratura italiana moderna e contemporanea;
Filologia bizantina;
Storia contemporanea;
Museografia;
Storia comparata dell'arte dei paesi europei;
Tecnica e restauro delle opere d'arte;
Istituzioni di diritto pubblico;
Linguistica generale e applicata;
Filologia baltica;
Filologia celtica;
Filologia balcanica o balcanologia;
Storia economica;
Storia dell'Italia contemporanea;
Storia dei popoli extra-europei.

Art. 205, relativo al corso di perfezionamento in filologia e antichità classiche, annesso alla facoltà di lettere e filosofia, è modificato nel senso che tra le materie costitutive è aggiunto l'insegnamento di « Etruscologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 217. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1969, n. 586.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Bassano del Grappa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Vicenza in data 31 agosto 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Bassano del

Grappa è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto, alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 25 luglio 1915;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Vicenza;

due membri eletti dal consiglio comunale di Bassano del Grappa;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 25 luglio 1915.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 228. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1969, n. 587.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Santa Maria della Misericordia e San Florido », con sede in Città di Castello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Perugia in data 8 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Santa Maria della Misericordia e San Florido » di Città di Castello, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 26 marzo 1865, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Santa Maria della Misericordia e San Florido » con sede in Città di Castello (Perugia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Perugia;

due membri eletti dal consiglio comunale di Città di Castello;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 26 marzo 1865, modificato con regio decreto 15 aprile 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 227. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1969, n. 588.

Approvazione del nuovo statuto dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

N. 588. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene approvato il nuovo statuto dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 222. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Torre S. Susanna.

Al Presidente della Repubblica

Nelle elezioni del 22 novembre 1964 per il rinnovo del consiglio comunale di Torre S. Susanna una delle liste concorrenti ottenne, seppure di stretta misura, la maggioranza assoluta dei seggi - 11 su 20 - e potè, quindi provvedere, senza difficoltà, alla costituzione degli organi ordinari, assicurando il normale governo del civico ente.

In seguito, tuttavia, si manifestarono in seno alla predetta maggioranza talune divergenze culminate nella defezione di un elemento della maggioranza stessa.

Ciò ha determinato una difficile situazione che ha impedito al consiglio comunale di adempiere all'essenziale obbligo della approvazione del bilancio di previsione per il 1969, in quanto, dovendosi far luogo all'applicazione di eccedenze tributarie, occorreva all'uopo, ai sensi dell'art. 310 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, non più ottenibile dall'amministrazione a causa dell'anzidetta defezione.

Infatti, nell'adunanza del 14 febbraio 1969 - indetta, fra l'altro, per l'esame del suddetto bilancio e per decidere sulla contrazione di un mutuo a pareggio del bilancio del precedente esercizio - non potè essere adottata alcuna deliberazione al riguardo essendo presenti soltanto 10 consiglieri e mancando, quindi, il suindicato *quorum*.

Per il medesimo motivo risultò infruttuosa una successiva seduta in data 20 febbraio scorso.

Il prefetto, allora, con nota del 28 seguente, invitò il sindaco a disporre sollecitamente una nuova convocazione del consiglio comunale per l'esame del bilancio 1969, la deliberazione del mutuo a pareggio del bilancio dell'anno precedente e la sostituzione di un assessore dimessosi fin dal luglio del 1968.

Indetta una nuova seduta per l'11 aprile u. s., ancora una volta il consiglio comunale non fu in grado di deliberare in ordine al bilancio e al mutuo a causa della mancanza del prescritto numero legale.

Allo scopo, quindi, di porre il civico consesso di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di specifici obblighi di legge, il prefetto dispose d'ufficio due ulteriori sedute del consiglio comunale per i giorni 9 e 10 maggio 1969.

Nel relativo decreto in data 24 aprile c. a., fatto notificare a tutti i consiglieri, veniva rivolta ad essi formale diffida a provvedere in ordine agli adempimenti di cui sopra a scanso del provvedimento di rigore previsto dall'art. 323 del citato testo unico 4 febbraio 1915, n. 149.

Neppure tale estremo tentativo ha avuto esito perchè in entrambe le anzidette sedute è mancato il numero legale di presenti.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio comunale ha persistentemente omesso, malgrado la formale diffida, di adempiere al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio, e ritenuto che un suo eventuale intervento sostitutivo al riguardo varrebbe solo a consentire il superamento di quella specifica inadempienza, ma non a rimuovere le cause di fondo dell'inefficenza dell'amministrazione, ha proposto, ai sensi del menzionato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente carenza del consiglio comunale di Torre S. Susanna in ordine ad un tassativo obbligo di legge, la cui inadempienza influisce in modo gravemente negativo sul funzionamento stesso della amministrazione e considerato che, nella specie, gli eventuali rimedi in via ordinaria si appalesano inadeguati per l'impossibilità di operare risolutivamente sulle cause del disfunzionamento, si ritiene che ricorrano gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'11 luglio 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torre S. Susanna ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Ruggero Naselli, funzionario di prefettura.

Roma, addì 20 agosto 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Torre S. Susanna (Brindisi), travagliato da un'insanabile crisi, ha omesso di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1969, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'11 luglio 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torre S. Susanna è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ruggero Naselli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato ad Antagnod, addì 22 agosto 1969

SARAGAT

RESTIVO

(8252)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Ripi.

Al Presidente della Repubblica

Nelle elezioni del 22 novembre 1964 per la rinnovazione del consiglio comunale di Ripi (Frosinone) ottenne la maggioranza assoluta (11 seggi su 20) una lista eterogenea, nel cui ambito fu costituita la giunta municipale.

L'amministrazione potè così funzionare regolarmente fino all'inizio del corrente anno, quando con le dimissioni del sindaco si aprì una profonda crisi, dimostratasi insolubile malgrado i ripetuti tentativi del prefetto intesi a ripristinare il regolare funzionamento degli organi.

Il consiglio comunale prese atto delle anzidette dimissioni nella seduta del 19 febbraio 1969, e, nella successiva adunanza del 1° marzo, dichiarò la decadenza dello stesso sindaco dalla carica di consigliere provvedendo alla conseguente surrogazione, ma non potè, poi procedere all'elezione del nuovo sindaco, pure iscritta all'ordine del giorno, in quanto mancava il numero legale di presenti all'uopo prescritto dall'art. 5, comma secondo del testo unico 16 maggio 1960, n. 570

Analogo esito negativo ebbe la seduta di seconda convocazione dell'8 marzo, dichiarata deserta per difetto del *quorum* richiesto dal quarto comma del citato art. 5.

Considerata l'urgente necessità di normalizzare la situazione amministrativa locale il prefetto di Frosinone invitò l'assessore anziano a riconvocare il consiglio comunale entro il termine del 23 marzo, fissando al primo punto dell'ordine del giorno la elezione del sindaco, ma anche la nuova seduta, indetta per il 18 di quel mese, risultò deserta.

Il prefetto, allora, con lettera del 27 marzo diffidò il suddetto assessore anziano a convocare ulteriormente il consiglio entro il 19 aprile, sempre ai fini dell'elezione del sindaco, e ad inserire nell'avviso di convocazione, da notificare ai singoli consiglieri, l'espressa avvertenza che, in caso di esito infruttuoso della seduta, sarebbe stato proposto lo scioglimento del consiglio stesso, previa sospensione di esso, a norma di legge.

Peraltro, essendo sopravvenute le dimissioni di cinque assessori su sei ed essendosi posti due elementi del gruppo di maggioranza (fra cui l'assessore anziano) in posizione di aperto dissenso col gruppo stesso, la giunta municipale, riunitasi il 2 aprile u. s. deliberò di « non assumersi la responsabilità di riunire il consiglio comunale ».

Non restava, quindi, al prefetto che procedere alla convocazione d'ufficio del consiglio e, in tal senso, veniva provveduto col decreto del 5 aprile, col quale venivano fissate due successive sedute in data 19 e 27 aprile, in prima e seconda convocazione, per deliberare in ordine all'elezione del sindaco, alla presa d'atto delle dimissioni degli assessori e alle relative sostituzioni. Nello stesso decreto, fatto notificare a tutti i consiglieri, veniva altresì ripetuta la espressa diffida che in caso di esito negativo

delle sedute si sarebbe dato corso immediato alla procedura di scioglimento del consiglio comunale, previa sospensione di esso, ai sensi degli artt. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Tale diffida, però, è restata inascoltata in quanto entrambe le anzidette sedute sono risultate deserte.

Ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità del consiglio comunale di Ripi — a causa degli insanabili contrasti interni — di provvedere ai succennati adempimenti obbligatori e considerato che da tale carenza è derivata la completa paralisi dell'attività amministrativa con grave pregiudizio degli interessi dell'ente, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dei citati articoli 323 e 105.

Attesa la manifesta inadempienza del suddetto consiglio comunale, malgrado la formale diffida del prefetto, in ordine a precisi ed essenziali obblighi prescritti dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 29 maggio 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ripi ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Eligio Cammarota, funzionario di prefettura.

Roma, addì 20 agosto 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il consiglio comunale di Ripi (Frosinone) non ha provveduto, malgrado la formale diffida del prefetto, a sostituire il sindaco e gli assessori dimissionari, negligendo così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29 maggio 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ripi è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Eligio Cammarota, direttore di sezione, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato ad Antagnod, addì 22 agosto 1969

SARAGAT

RESTIVO

(8251)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1969.

Sostituzione di un membro supplente della commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 403;

Visto il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti in data 11 giugno 1969, n. 21 Finanze, foglio n. 24, con il quale è stata ricostituita la commissione censuaria centrale per il quadriennio 1° gennaio 1969-31 dicembre 1972;

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, con il quale il prof. Osvaldo Passerini — membro supplente della predetta commissione ai sensi del precedente decreto — è stato nominato membro effettivo della commissione stessa;

Considerato che, a seguito di tale nomina si è reso vacante, in seno a detto organo, uno dei due posti di membro supplente previsti dall'art. 6, lettera *l*) della legge 8 marzo 1943, n. 153, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 403;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante e di nominare il membro supplente scegliendolo fra persone competenti in materia edilizia;

Decreta:

In sostituzione del prof. Osvaldo Passerini, nominato membro effettivo, viene chiamato a fare parte della seconda sezione della commissione censuaria centrale, in qualità di membro supplente ai sensi dell'art. 6 lettera *l*) della legge 8 marzo 1943, n. 153, il dott. ing. Pietro Armocida, esperto in materia di edilizia.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Registro n. 30 Finanze, foglio n. 344

(8035)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1969.

Classificazione tra le strade statali di un tratto di strada in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 110 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 33 presso Gravellona Toce-lago d'Orta-Borgomanero-Novara e tratto Tortona-Pozzolo Formigaro (tratto intermedio Novara-Tortona già classificato) »;

Considerato che il tratto iniziale «innesto strada statale n. 33 presso Gravellona Toce-lago d'Orta-Borgomanero-Novara » è stato classificato statale con la denominazione di strada statale n. 229 « del lago d'Orta »;

Considerato che il tratto intermedio « Novara-Tortona », dell'estesa di km. 70 + 546, è stato classificato statale con la denominazione di strada statale n. 211 « della Lomellina » e che il tratto « Tortona-Pozzolo Formigaro », costituendo un prolungamento della strada statale n. 211 « della Lomellina » si ritiene opportuno includerlo nell'itinerario di detta strada statale n. 211;

Considerata l'opportunità di includere detto tratto nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126:

Art. 1. — Il tratto « Tortona-Pozzolo Formigaro » dell'estesa di km. 12 + 000 circa è classificato statale con la denominazione di strada statale n. 211 « della Lomellina ».

Art. 2. — L'intera strada statale n. 211 « della Lomellina » è da considerarsi statale secondo il seguente tracciato: « Pozzolo Formigaro-innesto strada statale n. 10 a Tortona-Sale-Pieve del Cairo-Mortara-innesto strada statale n. 11 a Novara ».

Art. 3. — L'estesa totale della strada statale n. 211 « della Lomellina » è da considerarsi in km. 82 + 546 circa.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 16 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1969
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 238

(7912)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1969.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia dell'Aquila.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada: « di Lucoli » dell'estesa di km. 20 + 400, con i seguenti capisaldi d'itinerario: innesto strada statale n. 17 «dell'Appennino abruzzese» presso Ponte di Peschio-Collimento-La Crocetta, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Interessati, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale dell'Aquila, che si sono pronunciati favorevolmente rispettivamente in data 6 dicembre 1968, n. 1276, in data 8 aprile 1969, n. 551 ed in data 20 settembre 1968, n. 638;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse, viene classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 584 « di Lucoli », con i seguenti capisaldi d'itinerario: innesto strada statale n. 17 presso il ponte di Peschio-Collimento-La Crocetta, estesa km. 20 + 400.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 16 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1969
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 240

(7915)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1969.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 123 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 142 a Cavaglià-Alice Castello-Borgo d'Ale-innesto alla strada statale n. 11 a Cigliano », dell'estesa di km. 12 + 600;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 142 a Cavaglià-Alice Castello-Borgo d'Ale-innesto alla strada statale n. 11 a Cigliano», della estesa di km. 12 + 600, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 593 « Borgo d'Ale ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 16 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1969
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 237

(7913)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1969.
Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 27 giugno 1968, n. 216/81, con il quale l'amministrazione provinciale di Cremona ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade comunali:

1) Grontardo-Pescarolo », con inizio nell'abitato di Grontardo e termine innesto strada provinciale n. 33 « Seniga-Isola Pescaroli » nei pressi dell'abitato di Pescarolo, della lunghezza di km. 2 + 960;

2) « Grontardo-Vescovado », con inizio dalla strada provinciale « Grontardo-Pescarolo » e termine innesto strada provinciale n. 3 « Montanara-Gabbioneta » alla fine dell'abitato di Vescovado in piazzale Europa, della lunghezza di km. 2 + 330;

3) « Dovera-Postino », confine milanese, con inizio dalla strada statale n. 472 « Bergamina » nell'abitato di Dovera e attraverso la frazione Postino raggiunge il confine milanese verso Crespiatica, della lunghezza di km. 2 + 200;

Visto il voto 19 maggio 1969, n. 694, con il quale il consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola hanno i requisiti per essere classificate provinciali;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse dell'estesa complessiva di km. 7 + 490 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1969

Il Ministro: MANCINI

(7909)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1969.
Conferma di un membro del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale della nutrizione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, con la quale all'Istituto nazionale della nutrizione è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 258, recante norme regolatrici dell'assetto e dell'organizzazione dell'istituto predetto;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 324 del 14 dicembre 1963, con il quale è stato costituito il collegio dei revisori dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 21 giugno 1965, numero 1014, con il quale è stato chiamato a far parte in qualità di revisore effettivo del predetto collegio il dott. Mario D'Amore, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che, con provvedimento in corso, il dottor Mario D'Amore viene collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1° settembre 1969;

Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Ritenuta la opportunità di confermare il dott. Mario D'Amore nell'incarico di revisore effettivo del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale della nutrizione;

Decreta:

A far tempo dal 1° settembre 1969 il dott. Mario D'Amore viene confermato nell'incarico di revisore effettivo del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(8038)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1969.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa « Società cooperativa a responsabilità limitata agricola e di lavoro Italia », con sede in Concordia sulla Secchia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 12, 13 e 14 maggio 1969 alla cooperativa « Società cooperativa a responsabilità limitata agricola e di lavoro Italia », con sede in Concordia sulla Secchia (Modena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa « Società cooperativa a responsabilità limitata agricola e di lavoro Italia », con sede in Concordia sulla Secchia (Modena), costituita per rogito notaio Francesco Borellini in data 11 settembre 1955, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Dante Cavazzuti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1969

Il Ministro: DONAT CATTIN

(8106)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gian Carlo Marcello Baldini, console onorario di Svezia a Ravenna.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alessandro Alexandri, console onorario di Malta a Milano

(8012)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bosco Chiesanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Bosco Chiesanuova (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.322.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8076)

Autorizzazione al comune di Casignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Casignana (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.482.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8077)

Autorizzazione al comune di Civitella San Paolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Civitella San Paolo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.075.068, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8078)

Autorizzazione al comune di Varco Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Varco Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.715.419, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8079)

Autorizzazione al comune di Cardeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Cardeto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.836.414, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8080)

Autorizzazione al comune di Frascineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Frascineto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.476.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8081)

Autorizzazione al comune di Feroleto Antico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Feroleto Antico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.793.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8082)

Autorizzazione al comune di Serrastretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Serrastretta (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.487.518, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8083)

Autorizzazione al comune di Pentone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Pentone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.107.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8084)

Autorizzazione al comune di Laino Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Laino Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.046.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8085)

Autorizzazione al comune di Zagarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Zagarise (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.991.683, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8086)

Autorizzazione al comune di Vallefiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Vallefiorita (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.751.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8087)

Autorizzazione al comune di Arcidosso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Arcidosso (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.542.023, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8088)

Autorizzazione al comune di Sinopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Sinopoli (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.843.367, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8089)

Autorizzazione al comune di Rende ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Rende (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.277.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8090)

Autorizzazione al comune di Montalcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Montalcino (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.891.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8091)

Autorizzazione al comune di Castellina in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Castellina in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.033.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8092)

Autorizzazione al comune di Casole d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Casole d'Elsa (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.454.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8093)

Autorizzazione al comune di Todi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Todi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 254.595.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8094)

Autorizzazione al comune di Casaprota ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Casaprota (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.130.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8095)

Autorizzazione al comune di Penna in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Penna in Teverina (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.834.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8096)

Autorizzazione al comune di Radicofani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Radicofani (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.494.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8097)

Autorizzazione al comune di Trequanda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Trequanda (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.138.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8098)

Autorizzazione al comune di Rio Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Rio Marina (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.603.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8099)

Autorizzazione al comune di Monterosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Monterosi (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.454.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8100)

Autorizzazione al comune di Cellere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Cellere (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.895.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8101)

Autorizzazione al comune di Poli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Poli (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.805.822, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8102)

Autorizzazione al comune di Acquapendente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Acquapendente (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.415.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8103)

Autorizzazione al comune di Gerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Gerano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.633.174, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8104)

Autorizzazione al comune di Marcetelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Marcetelli (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.154.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8105)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 5 settembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,50	629,40	629,5050	629,30	629,20	629,50	629,30	629,30	629,50	629,50
$ Can.	583,70	583,60	583,75	583,40	583,10	583,70	583,45	583,40	583,70	583,70
Fr Sv.	146,30	146,35	146,47	146,40	146,40	146,40	146,38	146,40	146,39	146,39
Kr D.	83,69	83,65	83,70	83,65	83,20	83,69	83,65	83,65	83,69	83,69
Kr N.	88,12	88,10	88,16	88,075	87,70	88,12	88,12	88,075	88,12	88,12
Kr Sv.	121,65	121,60	121,68	121,61	121,10	121,65	121,60	121,61	121,65	121,65
Fol	174,04	173,95	174,08	174,03	174,10	174,05	174,02	174,03	174,04	174 —
Fr B.	12,50	12,50	12,5150	12,50	12,46	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Franco francese	113,55	113,53	113,49	113,50	113,10	113,55	113,49	113,50	113,55	113,50
Lst	1499,40	1499,20	1500 —	1499,25	1499,50	1499,40	1499,35	1499,25	1499,40	1499,25
Dm. occ.	158,24	158,32	158,35	158,27	158,15	158,24	158,26	158,27	158,24	158,30
Scell. Austr.	24,34	24,35	24,35	24,3375	24,25	24,35	24,3375	24,3375	24,34	24,35
Escudo Port.	22,13	22,10	22,10	22,15	22,05	22,13	22,10	22,15	22,13	22,13
Peseta Sp.	9,03	9,03	9,03	9,0280	9 —	9,03	9,02875	9,0280	9,03	9,03

Media dei titoli del 5 settembre 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	100,425
Redimibile 3,50 % 1934	99,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,80
» 5 % (Ricostruzione)	92,15
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,75
» 5 % (Città di Trieste)	93,25
» 5 % (Beni Esteri)	91,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,80
» » » » 1968-83	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,80
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,95
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,80
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 settembre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629,30
1 Dollaro canadese	583,425
1 Franco svizzero	146,39
1 Corona danese	83,65
1 Corona norvegese	88,097
1 Corona svedese	121,605
1 Fiorino olandese	174,025
1 Franco belga	12,50
1 Franco francese	113,495
1 Lira sterlina	1499,30
1 Marco germanico	158,265
1 Scellino austriaco	24,337
1 Escudo Port.	22,125
1 Peseta Sp.	9,028

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 24 giugno 1968 al 30 giugno 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	zero	4.913
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	40.309
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5%	8.312	6.671	1.851	8.312	5.296	26.421
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	5.480	625	2.347	5.480	5.441	25.859
	17	3. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	4.400	625	1.732	4.400	5.256	28.434
	18	4. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	3.104	625	994	3.104	5.034	31.524
	19	5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	2.456	625	625	2.456	4.923	33.069
	20	6. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	1.808	676	625	1.808	4.812	34.614
	21	7. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	625	897	625	625	4.331	41.309
	24	8. superiore al 43%	625	1.373	625	625	3.295	55.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13%	4.855	zero	1.722	4.855	4.816	22.109
	28	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	3.775	zero	1.107	3.775	4.631	24.684
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24%	2.479	zero	369	2.479	4.409	27.774
	30	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	1.831	zero	zero	1.831	4.298	29.319
	31	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	1.183	51	zero	1.183	4.187	30.864
	32	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	zero	272	zero	zero	3.706	37.559
	35	7. superiore al 43%	zero	748	zero	zero	2.670	51.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere. avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	11.484
	41	2. altri (*m*)	7.687	6.046	1.226	7.687	4.671	22.671
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	4.031	6.961	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.031	6.961	zero	6.437	3.897	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	40	zero	zero	zero	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	67	zero	zero	zero	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	33.125
	48	b. altri	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	40.309
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.855 (*g*)	zero (*g*)	1.722 (*g*)	4.855 (*g*)	4.816 (*g*)	22.109 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.775 (*g*)	zero (*g*)	1.107 (*g*)	3.775 (*g*)	4.631 (*g*)	24.684 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.479 (*g*)	zero (*g*)	369 (*g*)	2.479 (*g*)	4.409 (*g*)	27.774 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.831 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	1.831 (*g*)	4.298 (*g*)	29.319 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	1.183 (*g*)	51 (*g*)	zero (*g*)	1.183 (*g*)	4.187 (*g*)	30.864 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	272 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.706 (*g*)	37.559 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	748 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.670 (*g*)	51.979 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	7.687 (*g*)	6.046 (*g*)	1.226 (*g*)	7.687 (*g*)	4.671 (*g*)	22.671 (*g*)
		c. latte condensato ed altri. aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.165	3.125	3.125	3.125	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.192	3.125	3.125	3.125	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	95 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	79 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	79 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*t*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato e di un peso netto:						
	09 32	1. uguale o superiore a 1,5 kg e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 127,5 U.C. e inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	10 43	2. uguale o superiore a 450 gr e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	zero	zero	zero	zero	35.506
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.834
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.834
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	55.258
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	35.506 (*l*)	zero	35.506 (*l*)	zero	35.506 (*l*)	35.506
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	35.506

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	2.530	12.349	zero	2.530	9.640	34.521
	42	V. Tilsit (Havarti) (*i*)	zero	9.849	zero	zero	5.089	14.802
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.171
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Froumage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	18 21 24 29	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr o meno e aventi un tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 36 %	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	19 22 25 30	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*r*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	10.380	2.188	2.901	8.488	18.750
	76 88	b. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*u*)	2.188	10.380	2.188	2.901	8.488	19.375
	78 91	c. superiore al 48% ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	10.380	2.188	2.901	8.488	21.875
		II. altri con tenore in peso di materie grasse:						
	83 92	a. inferiore o uguale al 36 %	2.188	10.380	2.188	2.901	8.488	36.169
	86 93	b. superiore al 36 %	2.188	10.380	2.188	2.901	8.488	36.169 (*r*)
17.02		A. Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;
2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;
3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U.C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3{,}125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U.C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 2.075 per quintale.

(*i*) Per le provenienze da Paesi terzi l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi dei prodotti della voce 04.04-E, in relazione al tenore di acqua in peso della materia non grassa, riconosciuto all'analisi dai competenti Laboratori chimici delle dogane.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod D.D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »;
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »;
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »;
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) ».

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »;
« andere (04.02-A-III-b-2) »;
« autres (04.02-A-III-b-2) »;
« andere (04.02-A-III-b-2) ».

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D.D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:

— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II.

(1257)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1969 al 31 gennaio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2168/68, n. 2176/68 e n. 168/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:
— importazioni da Paesi terzi;
— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:			
			Paesi terzi		S.A.M.A. e P.T.O.M.	
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-1-1969 al 29-1-1969	dal 30-1-1969 al 31-1-1969	dal 1°-1-1969 al 29-1-1969	dal 30-1-1969 al 31-1-1969
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:				
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici beri ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	480,00	480,00	405,00	405,00
11.01-C	08	Farina di orzo	5.111,85	5.111,85	4.799,35	4.799,35
11.01-D	12	Farina di avena	4.961,25	4.961,25	4.648,75	4.648,75
11.01-E		Farina di granturco:				
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso	4.909,35	4.909,35	4.596,85	4.596,85
	18	II. altra	2.761,25	2.761,25	2.605,00	2.605,00
11.01-F	22	Farina di riso	318,10	318,10	161,85	161,85
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	1.390,00	1.390,00	1.077,50	1.077,50
11.01-H	28	Farina di miglio	3.171,25	3.330,60	3.015,00	3.174,35
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	2.598,10	2.757,50	2.441,85	2.601,25
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	zero	zero
11.02		Semole, semolini, cereali mondati, perlati, ecc.:				
		A. semole e semolini:				
	008	II. di segala	5.718,10	5.718,10	5.405,60	5.405,60
	012	III. di orzo	5.111,85	5.111,85	4.799,35	4.799,35
	015	IV. di avena	4.961,25	4.961,25	4.648,75	4.648,75
		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:				
		a. inferiore o uguale a 1,5%, in peso:				
	018	1. non destinati all'industria della birra	4.909,35	4.909,35	4.596,85	4.596,85
	022	2. destinati all'industria della birra (1)	1.794,35	1.794,35	1.481,85	1.481,85
	025	b. altri	2.761,25	2.761,25	2.605,00	2.605,00
	028	VI. di riso	318,10	318,10	161,85	161,85
	032	VII. di grano saraceno	1.390,00	1.390,00	1.077,50	1.077,50
	035	VIII. di miglio	3.171,25	3.330,60	3.015,00	3.174,35
	038	IX. di sorgo o di durra	2.598,10	2.757,50	2.441,85	2.601,25
	042	X. altri	156,25	156,25	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):				
	045	I di frumento	4.556,25	4.556,25	4.400,00	4.400,00
	048	II. di segala	4.150,60	4.150,60	3.994,35	3.994,35
	052	III. di orzo	4.422,50	4.422,50	4.266,25	4.266,25
		IV di avena:				
	055	a. avena spuntata	2.790,60	2.790,60	2.634,35	2.634,35
	058	b. altra	4.288,10	4.288,10	4.131,85	4.131,85
	062	V. di granturco	4.242,50	4.242,50	4.086,25	4.086,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-1-1969 al 29-1-1969	Paesi terzi dal 30-1-1969 al 31-1-1969	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-1-1969 al 29-1-1969	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 30-1-1969 al 31-1-1969
11.02 (*segue*)	065	VI. di grano saraceno	1.114,35	1.114,35	958,10	958,10
	068	VII di miglio	4.885,00	5.135,00	4.728,75	4.978,75
	072	VIII. di sorgo o di durra	3.986,25	4.236,25	3.830,00	4.080,00
	075	IX. altri	156,25	156,25	zero	zero
		C. cereali perlati:				
	078	I. di frumento	5.449,35	5.449,35	5.293,10	5.293,10
	082	II. di segala	4.961,25	4.961,25	4.805,00	4.805,00
	085	III. di orzo	6.978,10	6.978,10	6.665,60	6.665,60
	088	IV. di avena	4.288,10	4.288,10	4.131,85	4.131,85
	092	V. di granturco	4.242,50	4.242,50	4.086,25	4.086,25
	095	VI. di grano saraceno	1.114,35	1.114,35	958,10	958,10
	098	VII. di miglio	4.885,00	5.135,00	4.728,75	4.978,75
	102	VIII. di sorgo o di durra	3.986,25	4.236,25	3.830,00	4.080,00
	105	IX. altri	156,25	156,25	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:				
	108	I. di frumento	3.530,60	3.530,60	3.374,35	3.374,35
	112	II. di segala	3.219,35	3.219,35	3.063,10	3.063,10
	115	III. di orzo	2.875,60	2.875,60	2.719,35	2.719,35
	118	IV. di avena	2.790,60	2.790,60	2.634,35	2.634,35
	122	V. di granturco	2.761,25	2.761,25	2.605,00	2.605,00
	125	VI. di grano saraceno	766,85	766,85	610,60	610,60
	128	VII. di miglio	3.171,25	3.330,60	3.015,00	3.174,35
	132	VIII. di sorgo o di durra	2.598,10	2.757,50	2.441,85	2.601,25
	135	IX. altri	156,25	156,25	zero	zero
		E. fiocchi:				
	138	I. di frumento	6.266,85	6.266,85	5.954,35	5.954,35
	142	II. di segala	5.718,10	5.718,10	5.405,60	5.405,60
	145	III. di orzo	5.645,00	5.645,00	5.332,50	5.332,50
	148	IV. di avena	5.477,50	5.477,50	5.165,00	5.165,00
	152	V. di granturco	4.909,35	4.909,35	4.596,85	4.596,85
	155	VI. di riso	586,85	586,85	274,35	274,35
	158	VII. di grano saraceno	1.390,00	1.390,00	1.077,50	1.077,50
	162	VIII. di miglio	5.632,50	5.913,75	5.320,00	5.601,25
	165	IX. di sorgo o di durra	4.621,25	4.902,50	4.308,75	4.590,00
	168	X. altri	312,50	312,50	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:				
	172	I. di frumento	2.793,75	2.793,75	2.481,25	2.481,25
	175	II. altri	2.228,10	2.228,10	1.915,60	1.915,60
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:				
	01	A. denaturati	636,25	636,25	367,50	367,50
		B. altri:				
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	5.173,75	5.173,75	3.998,75	3.998,75
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (1)	2.387,50	2.387,50	1.212,50	1.212,50
11.07		Malto, anche torrefatto:				
		A. non torrefatto:				
		I. di frumento:				
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.451,25	6.451,25	5.888,75	5.888,75
	04	b. altro	4.962,50	4.962,50	4.400,00	4.400,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-1-1969 al 29-1-1969	Paesi terzi dal 30-1-1969 al 31-1-1969	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-1-1969 al 29-1-1969	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 31-1-1969 al 30-1-1969
11.07 (segue)		II. altro:				
	11	a. presentato sotto forma di farina	5.308,10	5.308,10	4.745,60	4.745,60
	14	b. non nominato	4.108,75	4.108,75	3.546,25	3.546,25
	21	B. torrefatto	4.695,00	4.695,00	4.132,50	4.132,50
ex 11.08		A. amidi e fecole:				
	01	I. amido di granturco	2.387,50	2.387,50	1.325,00	1.325,00
	04	II. amido di riso	1.593,75	1.593,75	zero	zero
	07	III. amido di frumento	2.685,00	2.685,00	1.622,50	1.622,50
	14	IV fecola di patate	2.387,50	2.387,50	1.325,00	1.325,00
	18	V altri	2.387,50	2.387,50	1.143,75	1.143,75
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:				
		A. *non torrefatti:*				
	02	I. di frumento	12.325,00	12.325,00	2.950,00	2.950,00
	05	II. altri	11.021,25	11.021,25	1.646,25	1.646,25
	08	B. torrefatti	12.325,00	12.325,00	2.950,00	2.950,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:				
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro:				
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.728,75	6.728,75	1.728,75	1.728,75
	06	b. altri	4.762,50	4.762,50	1.325,00	1.325,00
		II. altri:				
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.728,75	6.728,75	1.728,75	1.728,75
	09	b. non nominati	4.762,50	4.762,50	1.325,00	1.325,00
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:				
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.728,75	6.728,75	1.728,75	1.728,75
	12	II. altri	4.762,50	4.762,50	1.325,00	1.325,00
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:				
		A. di cereali:				
		I. di granturco o di riso:				
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35%, in peso	853,10	853,10	853,10	853,10
		b. altri:				
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35% e inferiore o uguale al 45%, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (1)	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
	07	2. non nominati	2.729,35	2.729,35	2.729,35	2.729,35
		II. di altri cereali:				
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5%, in peso	681,85	681,85	681,85	681,85
	14	b. altri	2.729,35	2.729,35	2.729,35	2.729,35

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Rettifica

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 29 luglio 1968 al 31 luglio 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 813/68, n. 1052/68, n. 1094/68, n. 1132/68 e n. 1151/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 9 giugno 1969, le aliquote dei prelievi sotto indicati devono leggersi come segue:

pagina 3380, importazioni da S.A.M.A. e P.T.O.M., periodo dal 29 luglio 1968 al 30 luglio 1968, V.T. 11.02, stat. ex 012 (semole e semolini, di orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso), leggere 4.649,35 anzichè 4.469,35;

pagina 3381, importazioni da Paesi terzi, colonne quarta e quinta, V.T. 11.02, stat. ex 152 (fiocchi, altri, di granturco), leggere 2.818,10 anzichè 2.818,20;

pagina 3381, importazioni da S.A.M.A. e P.T.O.M., per il 31 luglio 1968, V.T. 11.07, stat. ex 21 (malto, altro, torrefatto), leggere 4.488,10 anzichè 4.088,10.

(5529)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Limitazione dell'esercizio venatorio al fringuello nella provincia di Massa Carrara

Con decreto ministeriale 28 agosto 1969 ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'esercizio venatorio al fringuello, sotto qualsiasi forma, nella provincia di Massa Carrara è limitato fino al 31 gennaio 1970.

(8120)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio « Grattoni » di Voghera ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia n. 10576 del 12 agosto 1969, il preside del liceo ginnasio « Grattoni » di Voghera, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal dott. Vittorio Gavina la somma di L. 200.000 per l'incremento di un premio di studio intitolato « Angelo Gavina ».

(8014)

Autorizzazione al preside del liceo scientifico « Omodeo » di Mortara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia n. 24181 del 5 agosto 1969, il preside del liceo scientifico « Omodeo » di Mortara, è stato autorizzato ad accettare dalla signora Gina Calciati la somma di L. 100.000 per l'incremento di una borsa di studio intitolata « Angela Calciati ».

(8015)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1969, registro n. 60, foglio n. 262, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 23 dicembre 1966 dal prof. Diaco Giuseppe, avverso la decisione 30 novembre 1966 emessa dalla commissione ex art. 5 legge 19 marzo 1955, n. 160, sul ricorso gerarchico proposto dal medesimo circa il diniego di un maggior numero di ore settimanali di applicazioni tecniche nelle scuole medie della provincia di Catanzaro.

(7890)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Quinto Vicentino

Con decreto 20 marzo 1969, n. 1491, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di terreno costituente porzione d'alveo di un fossato di derivazione della roggia Tergola, località via Fabio Filzi, segnato nel catasto del comune di Quinto Vicentino, sezione *U*, al foglio n. 3, mappale 66 ½, della superficie di mq. 191, ed indicato nella planimetria rilasciata il 27 maggio 1968, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza.

(7876)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pontremoli

Con decreto 27 marzo 1969, n. 135, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno ex alveo del torrente Verde, in comune di Pontremoli (Massa), segnato nel catasto del comune medesimo, sezione *A*, al foglio n. 165, mappale 2646, della superficie di mq. 145, ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° febbraio 1968, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Massa Carrara.

(7877)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito in comune di Montecchio Precalcino

Con decreto 24 marzo 1969, n. 1527/68 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente relitto in destra del torrente Astico, in comune di Montecchio Precalcino (Vicenza) segnato nel catasto del comune di Montecchio Precalcino, sezione *U*, al foglio n. 15, mappale n. 8 della superficie di mq. 1253 ed indicato nella planimetria rilasciata il 27 maggio 1968 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7999)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito in comune di Nure

Con decreto 17 aprile 1969, n. 337, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due porzioni di terreni in sinistra e in destra del torrente Nure, a valle del ponte stradale del capoluogo, segnato nel catasto del comune di Nure (Piacenza) al foglio n. 73 in sinistra per mq. 600 e in destra per mq. 250, della superficie complessiva di mq. 850 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 3 febbraio 1962 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale, sezione autonoma di Piacenza; estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(8000)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO

Approvazione del regolamento e del programma di fabbricazione adottato dal comune di Porto Tolle

Si comunica che con decreto n. 15712 in data 6 agosto 1969, il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Veneto ai sensi dell'art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dell'art. 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ha approvato, il regolamento ed il programma di fabbricazione adottato dal comune di Porto Tolle (Rovigo).

(8013)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per esami ad un posto di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1967, registro n. 9 Sanità, foglio n. 1, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per esami a due posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo predetto sono attualmente disponibili due posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in giurisprudenza, lettere, lingue e letterature straniere moderne, medicina e chirurgia, chimica, scienze biologiche, scienze naturali.

Possono altresì partecipare al concorso, anche se non in possesso del prescritto titolo di studio, i dipendenti statali appartenenti alle carriere di concetto purchè rivestano una qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata e siano in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra.

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

7) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964 n. 1331, e successive modifiche;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiamo riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere di cui al successivo art. 4 nelle quali intendono sostenere l'esame;

11) la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Gli esami consteranno di tre prove scritte ed una orale:

A) *Prove scritte*:

1) Tema su un argomento di cultura generale riguardante personalità più spiccate nel campo delle scienze sperimentali;

2) Tema sulla legislazione e sui servizi delle biblioteche pubbliche governative e sulle attribuzioni delle sovraintendenze bibliografiche;

3) Traduzione di un brano di argomento scientifico da due lingue straniere da scegliersi dal candidato tra l'inglese, il francese ed il tedesco.

B) *Prova orale*:

Gli argomenti delle prove scritte;
Elementi di bibliografia generale e biblioteconomia;
Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;
Compiti ed organizzazione dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rap-

presentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) *i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno* documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I *profughi dall'Egitto*, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata dell'autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lettera *D*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata;

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7), salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina a bibliotecario di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1968
Registro n. 13 *Sanità, foglio n.* 54

(7748)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso a quattro posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerata l'opportunità di mettere a concorso, oltre ai posti disponibili alla data del presente bando, anche i posti che si faranno vacanti nel semestre successivo alla data della pubblicazione in dipendenza di collocamento a riposo d'ufficio di funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della direzione generale predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Un posto è riservato in favore dei candidati in possesso di diploma di ingegneria meccanica navale che, risultati idonei nelle prove obbligatorie di esame, abbiano superato la prova supplementare relativa.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo le elevazioni al limite superiore previste dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) laurea in ingegneria e abilitazione all'esercizio professionale. Non sono ammessi i titoli equipollenti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi della lettera *b*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Limiti di età

Il limite superiore di età previsto nel precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10 integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 855);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1° decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135 art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 360), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

i) per i mutilati e gli invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

l) per i mutilati e gli invalidi del lavoro nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

m) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130);

n) per le vedove e gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288);

5) a quarantacinque anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che

cessati per ragioni di carattere non disciplinare tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano fra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2;

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i dipendenti civili di ruolo;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando e della relativa abilitazione professionale;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) le lingue estere scelte per la prova facoltativa;

o) il possesso del diploma di cui al comma secondo dell'art. 1 e la richiesta di essere ammessi a sostenere la relativa prova supplementare.

La firma, posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consteranno, per tutti gli aspiranti, di tre prove scritte e di una prova orale obbligatorie.

Le tre prove scritte si svolgeranno una su un argomento della parte seconda del programma, una su un argomento della parte terza ed una su un argomento della parte quarta.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti delle parti prima, seconda, terza, quarta e quinta del programma.

I candidati che, trovandosi nelle condizioni previste intendano concorrere per il posto riservato di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente bando e ne facciano esplicita richiesta nella domanda di ammissione, dovranno sostenere oltre alle prove obbligatorie scritte ed orali, una prova supplementare scritta ed orale sugli argomenti indicati nel supplemento numero 1) del programma di cui all'art. 15.

I candidati che ne avranno fatta esplicita richiesta nella domanda di ammissione sosterranno anche la prova facoltativa di cui al supplemento n. 2 del programma.

Art. 6.

Diario prove di esame e comunicazione

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato (La fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio);

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

I candidati che risulteranno ammessi alla prova orale dovranno esibire alla commissione esaminatrice la patente di guida non inferiore a quella ad uso privato per la guida di autoveicoli e motoveicoli della categoria *B* ovvero comprovare alla commissione stessa di aver sostenuto, con esito favorevole il relativo esame presso una direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Sono ammessi alla prova orale supplementare i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta supplementare.

La prova orale supplementare si intende superata se il candidato ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per ciascuna prova facoltativa di conoscenza di lingue estere superata con la votazione di almeno sei decimi, la commissione assegnera un punteggio corrispondente ad 1,5/1000 del prodotto della votazione complessiva delle prove obbligatorie per la votazione riportata nella detta prova facoltativa.

La votazione definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove obbligatorie con i punteggi assegnati per le prove facoltative di conoscenza di lingue estere.

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione definitiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti e con la riserva di cui all'art. 1, comma secondo, del presente decreto.

L'assegnazione del posto riservato ai sensi del secondo comma dell'art. 1 ai candidati che abbiano superato, oltre le prove obbligatore, anche la prescritta prova supplementare, sarà fatta secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di merito. A parità di voti nella graduatoria di merito saranno preferiti i candidati nell'ordine risultante dalla votazione riportata nella prova supplementare.

In caso di ulteriore parità di voti si applicheranno le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione all'esercizio della professione (ovvero in sostituzione di questo ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione) di cui al precedente art. 2, entrambi in originale oppure in copia su carta da bollo, autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato rilasciato da un ispettore sanitario della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal quale risulti che il concorrente è fisicamente idoneo al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita saranno controllate particolarmente oltre che la sana e robusta costituzione tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione, presso le ferrovie dello Stato, degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio (gruppo 3° della tabella allegata al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12);

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto di foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva;

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contenente inoltre il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in carta da bollo rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, ed in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato od Enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc.; di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, o i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati ed invalidi della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, i mutilati o invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini gà facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati o invalidi civili presenteranno un certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante la iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

f) gli orfani dei caduti per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati od invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alla precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

u) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari ed il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso che sarà nominata con successivo decreto sarà così composta:

un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari di ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Alla commissione verrà aggregato in qualità di membro aggiunto un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso abbiano richiesto di sostenere la relativa prova di esame.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Art. 15.

Programma di esame

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

PARTE I

Nozioni tecniche fondamentali

1) Elementi di meccanica applicata alle costruzioni: applicazione ai calcoli di progetto ed alle verifiche di stabilità di strutture e costruzioni fisse di ogni genere in muratura, legno, ferro e cemento armato.

2) Elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche: applicazione alle trasmissioni di potenza ed alle macchine motrici ed operatrici a fluido con speciale riguardo alle macchine impiegate per i trasporti terrestri.

3) Elementi di elettrotecnica, di misure e di impianti elettrici e di costruzioni elettromeccaniche; applicazioni alla produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica, con speciale riguardo agli impianti per i trasporti terrestri.

4) Elementi di tecnologia dei materiali da costruzione e dei combustibili, carburanti e lubrificanti.

PARTE II

Costruzioni civili (edili, stradali, ferroviarie)

1) Progettazione e verifica di stabilità di fabbricati, strutture ed elementi particolari (fondazioni, solai, coperture, ecc.).

2) Progettazione e verifica di stabilità di opere d'arte stradali e ferroviarie (passarelle, sottopassaggi, cavalcavia, ponti, muri di sostegno, ecc.).

3) Progettazione e costruzione di strade ordinarie e ferrate (studio del tracciato e del profilo: movimenti di terra; corpo stradale, tipi, dimensioni e costruzioni; pavimentazioni stradali e armamento ferroviario).

4) Cenni sull'organizzazione dei cantieri di costruzione.

PARTE III

Impianti fissi ed esercizio di trasporti

1) Fabbricati, impianti ed esercizio di trasporti automobilistici su strada ordinaria (autostazioni, autorimesse, autofficine, autoservizi passeggeri e merci, ecc.).

2) Fabbricati, impianti ed esercizio dei trasporti ferrotramviari e filoviari (stazioni, rimesse, depositi, magazzini, officine, sottostazioni, impianti di alimentazione e di segnalamento; servizi ferroviari, tramviari e filoviari, servizi misti e di corrispondenza auto-ferroviari, ecc.).

3) Cenni sugli impianti funiviari (funivie, seggiovie, ascensori, funicolari, slittovie, sciovie e simili).

4) Cenni sugli impianti di navigazione interna (impianti di approdo, cantieri).

5) Cenni sulla regolazione del traffico (separazione e incanalamento del traffico, sensi unici; regolazione delle manovre e delle velocità; segnalazione e semaforizzazione).

6) Cenni sugli impianti per l'organizzazione del traffico sulle strade (aree di manovra, accessi, canalizzazione, intersezioni a raso o a più livelli, parcheggi, reti viarie, ecc.).

PARTE IV

Trazione e materiale mobile

1) Meccanica della locomozione (resistenze al moto su strada e su rotaia, avviamento e frenature; potenza necessaria alla trazione).

2) Progettazione e costruzione di moto-autoveicoli, filoveicoli e rimorchi per trasporti su strada ordinaria (telaio, motore, trasmissione, sospensione, impianti di frenatura, prestazioni, ecc.).

3) Progettazione e costruzione di locomotive a vapore, diesel ed elettriche e di automotrici diesel ed elettriche per le trazioni ferroviarie e tramviarie (carro, telaio, apparato motore, sospensione, impianti di frenatura, prestazioni, ecc.).

4) Cenni sul materiale rimorchiato per ferrovie e tramvie (carri merci e carrozze viaggiatori).

5) Cenni sui materiali per navigazione interna (motoscafi, navi mercantili per merci e per passeggeri; dislocamento, stazza).

6) Cenni sulla manutenzione e riparazione del materiale automobilistico, filoviario, ferroviario e tramviario.

PARTE V

Nozioni amministrative

1) Leggi e regolamenti fondamentali sulla circolazione stradale (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420).

2) Leggi e regolamenti fondamentali sulla concessione e sull'esercizio dei servizi pubblici di trasporto (testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e aggiornamenti relativi; legge 8 giugno 1913, n. 631; legge 28 settembre 1939, n. 1822; legge 23 giugno 1927, n. 1110; regio decreto-legge 24 luglio 1937, n. 1728; regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696; legge 20 giugno 1955, n. 1349).

3) Norme per l'accettazione e collaudo dei materiali da costruzione.

4) Organizzazione e funzionamento della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

5) Cenni generali sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato.

SUPPLEMENTO N. 1

(Per gli ingegneri navali)

1) Elementi fondamentali di costruzioni navali; strutture principali degli scafi metallici ed in legno; elementi di calcolo degli scafi.

2) Navi mercantili: generalità e caratteristiche principali. Sistemazione e macchinari, per il trasporto di merci e passeggeri. Sistemazione per rifornimento e conservazione di combustibili ed acqua.

3) Attrezzature per la manovra e l'ormeggio. Imbarcazioni di salvataggio. Timone, macchinari e sistemazioni relative. Dispositivi antincendio, di bilanciamento e di sicurezza.

4) Principali tipi di apparati motori moderni per le navi mercantili; macchine principali, meccanismi ed apparecchiature ausiliarie. Cenni sul funzionamento ed esercizio degli apparati motori; manutenzione, visite e rettifiche.

5) Nozioni fondamentali sui principali tipi di propulsori; a ruote ed a eliche; funzionamento dell'elica, eliche a passo variabile. Ingranaggi riduttori, reggispinta, alberi di trasmissioni e portaeliche, sistemazioni relative.

6) Elementi di teoria della nave; galleggiabilità e stabilità statica e dinamica; prova di stabilità. Resistenze al moto e potenza di propulsione.

7) Dislocamento e stazza, bordo libero.

8) Impianti di approdo per servizi viaggiatori e merci; generalità sui cantieri.

9) Leggi e regolamenti fondamentali sulla navigazione interna (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631).

SUPPLEMENTO N. 2

Prova facoltativa, solo scritta di conoscenza di lingue estere. Breve composizione nelle lingue francese, inglese o tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 giugno 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1969
Registro n. 120 Trasporti, foglio n. 305

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . . (provincia di . .) via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quattro posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . . presso l'università di . . . di essere abilitato alla professione di ingegnere, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi; di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . dal . . . al . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma secondo e chiede di essere ammesso a sostenere la relativa prova supplementare. (Solo per coloro che intendano avvalersi della riserva di cui al secondo comma dell'art. 1).

Per la prova facoltativa di lingua straniera, sceglie la lingua (o le lingue), francese, inglese, tedesca.

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . .

Data . . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Non è valida la autenticazione della firma da parte del sindaco. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i *militari alle armi è sufficiente il visto* del comandante della compagnia o unità equiparata.

(7816)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/140 in data 15 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* parte 2ª, n. 39 del 14 febbraio 1968, con cui veniva indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/1079 in data 26 febbraio 1969, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei, nonchè dichiarato vincitore del concorso per la sede di Sogliano-Borghi il dott. Negri Aldo secondo classificato;

Visti i propri decreti: n. 1535 del 24 marzo 1969; n. 1660 del 10 aprile 1969; n. 2890 del 19 giugno 1969; n. 3905 del 1° agosto 1969 relativi alla nomina, in seguito a rinuncia dei candidati che precedevano in graduatoria, del vincitore del concorso al posto di veterinario consorziale di Sogliano-Borghi;

Preso atto della rinuncia al posto di che trattasi del dottor Vezzani Emore sesto nella graduatoria;

Ritenuto pertanto di dover dichiarare vincitore della sede Sogliano-Borghi il candidato che segue immediatamente in graduatoria e che ha indicato in ordine preferenziale la sede medesima e cioè il dott. Madella Amadei Daniele, settimo nella graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Madella Amadei Daniele è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede Sogliano-Borghi condotta consorziale.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, del comune interessato e di questo ufficio.

Forlì, addì 18 agosto 1969

Il veterinario provinciale: SANCHINI

(7825)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 16 settembre 1968, n. 1922, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1967;

Visto il successivo decreto 16 giugno 1969, n. 4301, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati e sono stati dichiarati i vincitori delle relative condotte vacanti;

Considerato che il vincitore della condotta veterinaria di Lama Mocogno ha rinunciato alla condotta assegnatagli, come da comunicazione agli atti dell'ufficio n. 5348 di protocollo in data 31 luglio 1969;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione della condotta stessa al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1965, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Lorenzini G. Filippo, medico veterinario, risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Lama Mocogno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Modena e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e del comune interessato.

Modena, addì 11 agosto 1969

Il veterinario provinciale: BENAZZI

(7753)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.